



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)
(Servizi Demografici)

➤ **Impresa Funebre SAN FRANCESCO**
Via Mercato 23
87032 AMANTEA

E p.c. **Sig. Sindaco - SEDE**


Comando Polizia Municipale - AMANTEA
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.amantea.cs.it

Comando Stazione Carabinieri - AMANTEA
PEC: tcs29767@pec.carabinieri.it

U.O. IGIENE PUBBLICA - ASP Cosenza Distretto - AMANTEA
PEC: dr.frangioneantonio@pec.it

COMUNE DI CLETO

ufficioamministrativo@pec.comune.cleto.cs.it



ORDINANZA N. 147 DEL 20.DIC. 2018

OGGETTO: Mantenimento requisiti autorizzazione trasporto funebre – Revoca Ordinanza n. 137 del 07.12.2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la propria ordinanza n.137 del 07.12.2018 ad oggetto: *”Sospensione autorizzazione per agenzia di affari e disbrigo pratiche funerarie e di Attività di Organizzazione ed effettuazione del Trasporto Funebre a pagamento n. 06/2006 del 12.04.2006”* notificata in data 07.12.2018

VISTO il certificato del Dirigente Medico U.O. Igiene Pubblica Distretto di Amantea del 17.12.2018 prot. 465 DAP, pervenuto a questo Ente in data 17.12.2018 prot. 15968 da cui si evince che *”Rilascia specifica idoneità sanitaria all’autorimessa del carro adibito al trasporto funebre”*

VISTO il vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 08 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.02.2001

Tanto premesso

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla notifica del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, la revoca della propria Ordinanza n. 137 del 07.12.2018 ed il mantenimento dei requisiti di autorizzazione al trasporto funebre

DISPONE

La notifica della presente alla Ditta in indirizzo


Le autorità in indirizzo che leggono per conoscenza, verificheranno l’esecuzione del presente provvedimento **notiziando lo scrivente Ufficio in merito ad ulteriori elementi utili da acquisire al provvedimento adottato.**

La presente é altresì trasmessa all’Ufficio di Stato Civile del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni per gli immediati adempimenti di propria competenza.

AVVERTE

Che ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 - terzo comma della legge 7 agosto 1990 nr.241:

- Responsabile del procedimento è il signor Salvatore MANNA;
- Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

MANNA Salvatore

Salvatore Manna